

INDICAZIONI OPERATIVE

1) Procedura informatica CSI

La Regione metterà a disposizione dei Comuni come nelle precedenti edizioni una procedura informatica, per agevolare le attività di loro competenza.

La procedura sarà scaricabile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/epico> alla fine del mese di settembre 2015.

2) Termini e modalità di comunicazione dei dati necessari al fine della RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

I Comuni capofila, per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, sono tenuti a comunicare al Settore Edilizia Sociale l'ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato per tutto il proprio ambito territoriale entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, a pena di esclusione dalla ripartizione, secondo il seguente prospetto:

AMBITO N.....	
Comune CAPOFILA :.....	
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	
FABBISOGNO COMPLESSIVO riscontrato a seguito di emissione di bando di concorso aperto dal 14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015	
secondo i requisiti previsti dai provvedimenti regionali*:	totale EURO.....
di cui fabbisogno Comune capofila	euro.....
fabbisogno Comuni dell'ambito	euro.....
Numero di domande valide	
secondo i requisiti previsti dai provvedimenti regionali*:	totale
di cui domande valide Comune Capofila
domande valide Comuni dell'ambito
Co-finanziamento del Comune capofila anno 2015 (se previsto) :	EURO
Nome funzionario referente
Telefono
Email
* DGR n. 36-1750 del 13/07/2015	
Nel fabbisogno e nel numero di domande <u>non</u> sono comprese le domande <u>non validate</u> , ossia prive di data e protocollo del Comune.	

Per concorrere alla ripartizione delle risorse, i Comuni capofila devono inoltrare agli uffici del Settore competente in materia di Edilizia Sociale, che dal 3 agosto scorso è denominato "Edilizia Sociale" la seguente documentazione, inerente il fabbisogno complessivo riscontrato:

- 1) Nota formale protocollata di accompagnamento e Prospetti generati dalla procedura informatica indirizzati al **Settore Edilizia Sociale**.

La comunicazione del fabbisogno deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) trasmissione tramite **E-MAIL** della documentazione (in formato .pdf) sopra indicata (punto 1) scannerizzata all'indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato successivamente ai Comuni Capofila con apposita email;

Si raccomanda l'utilizzo degli allegati in formato .pdf .

- b) trasmissione tramite **POSTA CERTIFICATA** della documentazione di cui al precedente punto 1) indirizzata al Settore Edilizia Sociale, via Lagrange 24, 10123 Torino al seguente indirizzo:
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

(La casella PEC accetta solo comunicazioni provenienti da indirizzi PEC e CEC-PAC. Si invita a consultare il sito www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm per ulteriori precisazioni sui formati degli allegati ricevibili tramite PEC).

Si raccomanda, al fine di evitare rischi di dispersione delle comunicazioni, di utilizzare la seguente dicitura nell'OGGETTO della e-mail o della PEC: "**FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2015**".

Si precisa che i prospetti da inoltrare sono quelli generati dalla procedura informatica del CSI, messa a disposizione dalla Regione.

Qualora il Comune decida di dotarsi di una procedura informatica differente rispetto a quella fornita dalla Regione, si intende che tutti i dati oggetto di comunicazione agli uffici regionali inerenti il Fondo sostegno locazione esercizio 2015 siano stati elaborati in conformità ai criteri, requisiti e indirizzi adottati mediante i provvedimenti regionali.

3) Monitoraggio

Saranno impartite apposite istruzioni ai Comuni relativamente al Fondo Sostegno Locazione, esercizio 2015, al fine di consentire al Settore Edilizia Sociale il monitoraggio del fabbisogno richiesto, del numero di domande valide, nonché dei tempi di erogazione dei contributi agli aventi diritto.

4) Verifiche istruttorie e controlli

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, secondo la normativa vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

I Comuni devono effettuare in via preliminare tutte le verifiche necessarie in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi.



In particolare, qualora l'Indicatore ISEE del richiedente risulti pari a zero, al Comune è demandata la valutazione circa l'opportunità di verificare, nei limiti delle possibilità e richiedendo la collaborazione dei Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite (ad esempio) i servizi sociali o altra struttura comunale competente.

Al fine di garantire una efficace azione di controllo, è auspicabile che gli stessi vengano effettuati, nei limiti del possibile, prima della comunicazione del fabbisogno agli uffici regionali. Ciò non toglie che i controlli e le verifiche possano essere effettuate anche successivamente, preferibilmente prima dell'erogazione del contributo spettante.

Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione potrà attivare i controlli che riterrà necessari, sia in forma diretta che indiretta.

In ordine alle somme eventualmente derivanti da mancata erogazione dei contributi da parte dei Comuni, potranno essere impartite apposite istruzioni con successivi provvedimenti.

5) Eventuale co-finanziamento comunale

I Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire una percentuale di incidenza del canone sul valore ISEE più favorevole rispetto a quella prevista dalla DGR n. 36-1750 del 13/07/2015.

La quota parte di contributo conseguente all'applicazione dell'incidenza di maggior favore stabilita dal Comune deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento comunale.

Non si procederà ad erogare alcun premio ai Comuni co-finanziatori, come disposto dalla deliberazione sopra citata.

Si precisa che l'eventuale co-finanziamento comunale sarà erogato dal Comune co-finanziatore, che sarà tenuto altresì ad EROGARE ai richiedenti residenti nel Comune medesimo i contributi finali.

6) Ripartizione delle risorse ed eventuali rettifiche del fabbisogno.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo unico del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 29/01/2015, le risorse statali devono essere ripartite dalle Regioni entro sei mesi dall'erogazione, pena la decurtazione della quota di spettanza dell'anno successivo.

Entro il 6/09/2015 la Regione Piemonte deve procedere ad effettuare il riparto predetto per non incorrere nella penalizzazione prevista dal Ministero.

A tal fine, gli uffici regionali competenti, entro tale termine, provvederanno a ripartire in via preliminare le risorse sopra richiamate in misura proporzionale, a favore dei n. 73 Comuni capofila individuati con D.D. n. 610 del 11/11/2014, e secondo il fabbisogno complessivo da questi già comunicato in riferimento al Fondo sostegno locazione esercizio 2014, e successivamente, in via definitiva, secondo il fabbisogno complessivo che sarà comunicato in ordine all'esercizio 2015.

Il Settore regionale competente procederà alla ripartizione in via definitiva delle risorse, sulla base del fabbisogno che deve essere comunicato **secondo le modalità** indicate al precedente punto 2) dai Comuni capofila entro il **termine perentorio del 30 novembre 2015**, a pena di **esclusione dal riparto in via definitiva**.

Prima dell'erogazione delle risorse da parte della Regione sarà possibile, per i Comuni capofila, anche sulla base dei controlli effettuati sulle domande, procedere a eventuali rettifiche del fabbisogno già precedentemente comunicato entro il termine previsto.

7) Modalità e termini di trasmissione dei dati contenuti nella "Parte III" della domanda di contributo.

I dati contenuti nella "Parte III" della domanda di contributo, così come indicati dal Settore Edilizia Sociale, scaricati dalla procedura "Fondo Sostegno alla Locazione" -, dovranno essere inviati entro il **30 novembre 2015** al CSI Piemonte secondo la seguente modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica dell'archivio 2015 salvato, in un file che ha estensione mdb non compresso, tramite la procedura al seguente indirizzo: servizi.edilizia@cert.csi.it

Per **informazioni** relative esclusivamente alla trasmissione dei **dati contenuti nella "Parte III" della domanda di contributo** rivolgersi al **tel. 011- 4323630**.

8) Competenze comunali.

- E' compito del **Comune capofila** emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, come definito dall'Allegato 1 alla presente determinazione. Si invita a pubblicare il bando, con il relativo modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune capofila.

- Il Comune capofila deve curare la tempestiva informazione ai Comuni del proprio ambito e concordare con gli stessi la data di trasmissione di tutte le domande da questi raccolte. Nell'ambito di una leale collaborazione tra enti, si ribadisce la necessità di operare in sinergia, al fine di garantire i corretti adempimenti.

- Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito possa essere effettuata, in via alternativa, oltre che presso il Comune di residenza, presso gli uffici del Comune capofila. Tale modalità di raccolta delle domande riguarda gli aspetti prettamente organizzativi, che possono essere disciplinati dai singoli Comuni capofila.

- Il Comune capofila è tenuto ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel medesimo Comune. Per quanto riguarda gli altri Comuni del suo ambito territoriale, il Comune è tenuto ad erogare l'importo complessivo ai rispettivi Comuni, che saranno tenuti a procedere nei confronti dei loro richiedenti.

Rientra nelle competenze dei **Comuni di residenza** dei richiedenti :

-la raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e la verifica della loro completezza;

-l'inoltro al Comune capofila, **ENTRO IL TERMINE DA QUESTO STABILITO**, delle domande ricevute;

-la collaborazione con gli uffici competenti all'istruttoria del Comune capofila, al fine delle verifiche anagrafiche di tutti i richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune capofila

- l'erogazione ai beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato dal Comune capofila, al quale la Regione attribuirà l'importo complessivo delle risorse per l'intero ambito territoriale.

9) Precisazioni sull'istruttoria comunale.

Limiti di accesso e contributo massimo erogabile.

Indicatore ISEE del richiedente in corso di validità non superiore a euro 6.241,67.

Ai fini del presente bando, occorre essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità. Non saranno pertanto ammesse domande con dichiarazioni ISEE non valide. L'ISEE deve essere stato rilasciato nell'anno 2015, secondo la normativa introdotta dal DPCM n. 159/2013 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7/11/2014.



In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando per i contributi del Fondo sostegno locazione 2015, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM n. 159/2013).

Ulteriore requisito di accesso è l'incidenza superiore al 50 per cento del canone di locazione corrisposto sull'ISEE. Il contributo teorico riconoscibile – da corrispondersi poi in proporzione al rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale – è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere superiore a € 3.000,00.

In relazione all'ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 100% per ISEE fino a 4.000,00 euro
- 75% per ISEE tra 4.000,01 euro e 5.000,00 euro;
- 50% per ISEE tra 5.000,01 euro e 6.241,67 euro.

Cause di esclusione (Allegato A) DGR n. 36-1750 del 13/07/2015)

Sono esclusi i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2014 tramite le Agenzie Sociali per la locazione (art. 11 L. 431/98).

Non possono accedere al Fondo sostegno locazione esercizio 2015 coloro che per l'intero anno 2014 risultano essere stati assegnatari di un alloggio di edilizia sociale o i conduttori che per l'intero anno 2014 hanno fruito di contributi pubblici (ad es. alloggi di cooperative edilizie di abitazione).

Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2014, va computato, ai fini del contributo per la locazione, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata.

Erogazione del contributo

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 16 luglio 2015. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

Canone di locazione

Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e corrisposto per l'anno 2014, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

Il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della Regione Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 2014 come residenza anagrafica e abitazione principale.

Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda (se alla data del 16 luglio 2015 fanno parte di nuclei distinti), indicando la quota parte del canone corrisposto.

Non si possono ottenere contributi per sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione.

Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Quesiti e chiarimenti

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti inerenti il Fondo sostegno locazione esercizio 2015 devono essere inoltrati al Settore Edilizia Sociale tramite l'indirizzo di posta elettronica che sarà successivamente fornito ai Comuni Capofila tramite apposita email.

